# Regolamento sulle Attività negoziali art. 45 del D.I. 129/2018

- Pag. 3 Premessa
- Pag. 3 Art. 1 Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro.
- Pag. 3 Art. 2 Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
- Pag. 3 Art. 3 Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.
- Pag. 4 Art. 4 Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi.
- Pag. 4 Art. 5 Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
- Pag. 10 Art. 6 Partecipazione a progetti internazionali.
- Pag.10 Art. 7 Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21,

# IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTO** 

Il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, nelle parti in cui recita:

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

contratti di locazione di immobili;

utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali;

determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti pubblici" art. 36, c. 2, e il correttivo D.Lgs

n.56/2017;

PREMESSO l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di CHE garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

#### **DELIBERA**

i criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

#### **Premessa**

Il presente documento regolamenta le lettere a), b), d), f), h), i), j) del Decreto Interministeriale 129/2018. Per le lettere c) contratti di locazione di immobili, e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi, g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato, non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

#### Art. 1

Affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro (lettera a, art. 45 DI 129/2018)

- 1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture sono effettuati nell'ambito della programmazione prevista nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto. Le procedure e i limiti di importo per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sono quelle descritte negli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, e successivo D.Lgs n.56/2017, a cui si rimanda integralmente, nonché a tutta la normativa vigente in materia.
- 2. Ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore ai 10.000,00 euro, si procede con affidamento diretto.
- 3. Sempre ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, in considerazione della consistente attività negoziale, al fine dello snellimento delle procedure amministrative, derivante dalla complessità dell'istituto e dall'elevata progettualità, per gli importi superiori ai 10.000,00 euro e fino ai 40.000,00 euro, si procede con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta salva la discrezionalità formale del Dirigente Scolastico (di seguito D.S.), valutatane l'opportunità e l'economicità.

#### Art. 2

Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. (lettera b, art. 45 DI 129/2018)

- 1. Il D.S. sottoscrive autonomamente contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento delle attività didattiche o funzionali della scuola di valore inferiore ai 10.000 €. In caso di contratti di valore superiore il D.S. acquisisce il parere del Consiglio d'Istituto.
- 2. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi, né sottoscrizione di adesioni da parte degli alunni e/o della scuola.

#### Art. 3

Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima. (lettera d, art. 45 DI 129/2018)

Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima: il D.S., con atto autonomo e previa opportuna valutazione discrezionale, può concedere in uso i locali della scuola nel rispetto dei seguenti criteri:

- concessione prioritaria di utilizzazione dei locali, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, alle Amministrazioni Comunali, anche in orario serale, purché i soggetti utilizzatori provvedano autonomamente, di concerto e con l'autorizzazione dell'ente proprietario, all'apertura, chiusura, riordino e/o pulizia dei locali;

- non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione dei locali;
- assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;
- concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;
- facoltà, da parte del D.S., di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità. A carico del soggetto esterno può essere richiesto un contributo per la pulizia dei locali.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia dei locali e dei beni in essi contenuti e rispondono a norma di legge di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti.

Per utilizzazioni non temporanee dei locali della scuola da parte di soggetti esterni, le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, anche mediante specifiche convenzioni e/o previa stipula da parte del richiedente di una polizza per la responsabilità civile.

L'utilizzo di strumenti musicali o di altro materiale didattico di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo.

Il sito informatico della scuola non può essere utilizzato da parte di terzi.

# Art. 4

Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. (lettera f, art. 45 DI 129/2018)

Il D.S. può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al D.S. è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

# Art. 5

# Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. (lettera h, art. 45 DI 129/2018)

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, coerenti con le disponibilità finanziarie, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi, ciò al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, di realizzare particolari progetti didattici, di realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento. I contratti di lavoro, ai sensi del D.lgs. n.165/20019, sono così riassumibili:

- 1.Devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, peraltro, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- 2. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- 3.La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

4. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

# a) Requisiti professionali

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione:
- attività di libera professione svolta nel settore;
- eventuali collaborazioni precedenti.

Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore (Rif. art. 46 L.133/08).

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal D.S., può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

# b) Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il D.S., sulla base del piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto, sul sito web o con qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo previsto per la prestazione.

# c) Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il D.S. può redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali e/o sportive, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna:

- Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- A garantire la qualità della prestazione;
- A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio.

Nel caso che, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il D.S. può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Il D.S. conferisce l'incarico, tramite nomina o contratti scritti, ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri:

L'offerta deve rientrare tra le attività del POF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della scuola:

- l'offerta deve essere supportata da un curricolo attestante:
- a. i titoli di studio e le specializzazioni;
- b. le esperienze lavorative nel settore;
- c. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
- pregressa esperienza nelle scuole;
- scelta ultima del D.S..

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'avviso pubblico, il D.S. può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata all'albo dell'Istituzione scolastica.

# d) Requisiti ed Individuazione degli esperti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti al progetto da realizzare (*curriculum vitae* formato europeo).

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S.

mediante valutazione comparativa dei curricola, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli. Il D.S.può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

La Commissione eventualmente formata per la valutazione sarà formata: dall'Assistente Amministrativo referente dei progetti, dal Responsabile del progetto o Attività da realizzare e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, docente di comprovata esperienza per il progetto o l'attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 2.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabella:

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal D.S. mediante valutazione comparativa dei curricola, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli, che saranno comunque adattate alla tipologia di incarico da conferire:

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza)

	TITOLI	PUNTI
1	Laurea magistrale o vecchio ordinamento (assorbe il punteggio della Laurea triennale)	8
2	Laurea magistrale o vecchio ordinamento oltre 100/100	10
3	Laurea magistrale o vecchio ordinamento con lode	14
4	Laurea Triennale	6
5	Diploma di istruzione secondaria superiore	4
6	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	4 (per ogni anno fino a un max di 3)
	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di	3
7	intervento	(per ogni anno fino a un max di 3)
8	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	3 (fino ad un max di 3)
9	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5)
	Pregresse esperienze di docenza nelle scuole nella stessa tipologia di	2
10	progetti	(per progetto)
11	Pregresse esperienze di docenza nelle scuole in progetti vari	1 (per progetto)

# Tabella B di valutazione (nei casi di Società, Enti etc.)

	TITOLI	PUNTI
1	Esperienza specifica nel settore	5 (per ogni anno fino a un max di 3)
2	Pregresse esperienze di collaborazione con le scuole	5 (per ogni anno fino a un max di 3)

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che sono in possesso di uno o più criteri, indicati nel bando:

- minore età anagrafica;
- esperienze pregresse nelle scuole;
- una offerta inferiore.

# e) Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

# f) Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo

previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;

- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di: svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola; assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto; documentare l'attività svolta; autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.

I contratti di cui al presente regolamento possono avere durata superiore all'anno scolastico, in conformità alla durata temporale del progetto.

I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione del contraente, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

# g)Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

# h)Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta, ma in coerenza con le disponibilità finanziarie.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Misura dei compensi Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno pubblica amministrazione

TIPOLOGIA	IMPORTO ORARIO
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo di € 35,00
Attività di non insegnamento docente	Fino ad un massimo di € 17,50
(da rapportare per il pers. ATA al profilo di appartenenza)	

tipologia	importo
Direzione, organizzazione	Fino ad un massimo di € 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione	Fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di €
di materiali, valutazione, monitoraggio	51,65 orarie per prof. universitari

Docenza	Fino ad un massimo di € 41,32 orari	
	Fino ad un massimo di € 51,65 orarie per prof. universitari	
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di	Fino ad un massimo di € 41,32 orari	
lavoro		

# Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

TIPOLOGIA	IMPORTO
Docenti, direttori di corso e di progetto;	Fino ad un massimo di €85,22
docenti universitari di ruolo, ricercatori senior;	
dirigenti di azienda, imprenditori esperti del settore senior (con esperienza	
decennale);	
professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza	
decennale)	
Docenti, codocenti, direttori di corso e condirettori di progetto;	Fino ad un massimo di €56,81
ricercatori universitari I° livello, ricercatori junior (esperienza triennale);	
professionisti, esperti di settori junior	
(triennale);	
professionisti esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di	
didattica con esperienza triennale di docenza.	
Codocenti o condirettori di corsi e progetti	Fino ad un massimo di €
	46,48
Tutor	Fino ad un massimo di €
	30,99

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Di norma, il D.S. valuterà più offerte eventualmente anche considerando quelle in continuità e già collaudate.

# i)Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno, anche attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

N.B. La circolare n. 2/2008 chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitupersonae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell' esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

# 1) Manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità

particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

#### Art. 6

# Partecipazione a progetti internazionali. (lettera i, art. 45 DI 129/2018)

Il D.S., acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

#### Art. 7

Determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018. (lettera j, art. 45 DI 129/2018)

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I 129/2018, è determinato in € 3.000,00. L'importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 100,00.